

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 195-ter)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 22 novembre 1983 — dell'articolo 14

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 195

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

*« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1984) »*

*approvato, nella parte non stralciata, dall'Assemblea nella seduta del
24 novembre 1983*

**Modificazione di norme relative all'ordinamento finanziario
della regione Valle d'Aosta**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella legge 26 novembre 1981, n. 690, recante « revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta », la locuzione « i nove decimi » contenuta negli articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, viene sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1984, con la locuzione « i sette decimi ».